



# CITTA' DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

N° 1.28 Reg.

DEL: 07 NOV. 2016

**Oggetto:** Ordinanza di sgombero di un'area di proprietà comunale sita in c.da Carmine (ex "Beton Medma") e identificata al NCEU Foglio di mappa n° 11 particella n° 115 e 82

## IL SINDACO

**PREMESSO** che, in questo Comune, C.da Carmine, identificata al NCEU Foglio di mappa n° 11, particella n° 115 e 82, insiste un' area di proprietà comunale; che, nell'area in questione, recintata da tutti i lati e alla quale si accede attraverso un cancello carrabile posto in fregio alla C.da Carmine sono in corso, ancorchè temporaneamente sospesi, lavori per l'esecuzione dei lavori di "**un centro di accoglienza e di formazione per i migranti per l'inserimento sociale e lavorativo**", finanziato dal Ministero dell'Interno con fondi del Pon Sicurezza per sviluppo- Obiettivo convergenza 2007/2013 Asse II Obiettivo operativo 2.5, a seguito della rivolta degli immigrati avvenuta nel gennaio 2010.

**Che**, nell'ambito della realizzazione di tale opera sono stati installati dal Ministero dell'Interno nell'ottobre del 2012 alcuni moduli abitativi prefabbricati;

**Che**, nel corso della mattinata del 19.10.2016 alcune persone si sono introdotte abusivamente nell'area di cantiere di che trattasi, occupando i moduli abitativi prefabbricati, verosimilmente per destinarli ad abitazione stabile;

**ACCERTATO** che, l'occupazione si palesa totalmente abusiva e che, fatte salve le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria, si rende necessario adottare i provvedimenti necessari perché l'area ritorni nella disponibilità del Comune, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori;

**VISTO** la relazione dell'ufficio tecnico del Comune di Rosarno che evidenzia lo stato di pericolo dei luoghi in quanto aerea di cantiere, che risulta abbandonato e senza custodia anche se debitamente recintato, e considerato che i prefabbricati in questione sono privi di allaccio alla rete fognaria e alla rete elettrica, mancano del tutto del collaudo statico e di conseguenza privi della certificazione di agibilità. Considerato che all'interno della suddetta area persiste scavo di fondazione non ancora terminato pertanto tale struttura può determinare una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone che stanziano in quei luoghi.

**VERIFICATO** che, si rende necessario, altresì, al fine di garantire i fatti di sicurezza e di incolumità degli stessi occupanti, disporre lo sgombero immediato della struttura, non completa e priva di agibilità e carente dal punto di vista igienico – sanitario e, quindi, del tutto inidonea, allo stato attuale ad essere utilizzata, per uso abitativi;

**RITENUTI**, pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire i pericoli all'incolumità pubblica;

**DATO ATTO** che, per esigenze di celerità connesse all'urgenza di provvedere non si è proceduto alla formale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

**VISTI:**

- a) L'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- b) La legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii;
- c) L'art. 650 c.p.;
- d) La circolare della Prefettura di Reggio Calabria n.29840 del 21/03/2016.

**ORDINA**

- 1) Lo sgombero immediato e il rilascio libero da persone e cose, dell'area sita in C.da Carmine (ex "Beton Medma") e identificata al NCEU Foglio di mappa n° 11 particella n° 115 e 82, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente.

**AVVERTE**

- 1) Che, in caso di inottemperanza nei termini indicati nel presente provvedimento si procederà allo sgombero coattivo;
- 2) **Che, l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato perseguibile ai sensi dell'art. 650 c.p. e che si procederà, senza indugio, alla comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica;**
- 3) **Che, eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza saranno a carico degli obbligati che ne risponderanno in sede civile e penale;**
- 4) Che, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rosarno, al quale ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- 5) Che contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.AR. Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione;

# DISPONE

- 1) La comunicazione al Comando Polizia Municipale, Al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e alla Stazione Carabinieri di Rosarno;
- 2) Ai sensi della citata circolare n.29840 del 21/03/2016 l'invio della presente alla Prefettura di Reggio Calabria ordinanza per quanto di competenza.
- 3) La pubblicazione, per 30 giorni sul sito Web istituzionale del Comune;

Rosarno, 07.11.2016



IL SINDACO  
Avv. Giuseppe IDA'

